

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale di Gela del 4 marzo 2004 che ha rigettato l'appello principale proposto dallo stesso C. avverso la decisione resa dal giudice di pace del 6 giugno 2001, ed accolto invece l'appello incidentale della SAI assicurazione, impresa designata per il Fondo garanzia vittime della strada, rigettando la domanda di risarcimento danni proposta dal C. in relazione ad un tamponamento da veicolo rimasto sconosciuto (a seguito del quale sarebbero derivate allo stesso C. lesioni alla persona) e condannando il C. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

La Fondiaria SAI resiste con controricorso.

Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il C. ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi (violazione dell'art. 2727, 2697 cod. civ., della L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 21, degli artt. 590 e 593 cod. pen., nonché difetto di motivazione; degli artt. 75 e 77 e 182 cod. proc. civ., deducendo difetto di legittimazione processuale, nullità e inammissibilità dell'atto di appello incidentale per mancato deposito della procura notarile e difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 83 cod. proc. (nullità dell'appello incidentale)).

In ordine al primo motivo di ricorso si rileva la congruità della motivazione della decisione che ha ritenuto non provate le circostanze dedotte dall'originario attore.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la controricorrente Fondiaria- SAI (già Fondiaria) ha - correttamente - rilevato la tardività della eccezione della mancanza di potere rappresentativo in capo a colui che ebbe a rilasciare il mandato, in quanto sollevata solo in sede di replica sulla conclusionale.

E' fondata tuttavia la censura formulata con il secondo profilo del secondo motivo del ricorso, e con il terzo motivo, con la quale si deduce che il legale rappresentante della società SAI avrebbe - inammissibilmente - conferito all'avv. Guida il potere di proporre appello incidentale sulla copia notificata dell'atto di appello.

In sede di note di replica, in grado di appello, era stata sollevata tale eccezione (su di essa tuttavia il giudice di appello non si era pronunciato).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione incidentale abbisogna, di un mandato difensivo ad hoc rispetto a quello richiesto per resistere alla altrui pretesa non solo perchè comporta una iniziativa della parte che aveva fatto una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata ma anche perchè essa può avere ad oggetto un capo della sentenza non investito dalla impugnazione principale, essere diretta contro una parte processuale diversa da quella che ha proposto l'impugnazione principale o provenire da una parte non convenuta con detta impugnazione (ma chiamata ad integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c., o alla quale è stata notificata l'impugnazione ex art. 332 c.p.c.) ed, infine, investire un provvedimento diverso da quello impugnato in via principale (Cass. 2001 n. 2218, 1996 n. 5243).

Quando poi, come nel caso di specie, la procura sia stata rilasciata su un atto diverso da quelli indicati dall'art. 83 cod. proc. civ., comma 2, l'ambito del mandato al difensore va determinato, in mancanza di una diversa manifestazione di volontà, con riferimento all'atto sul quale è apposto; sicchè, in caso di procura rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di appello, il mandato al difensore deve ritenersi limitato a contrastare le doglianze dell'appellante e non può, in linea di principio, estendersi alla proposizione dell'appello incidentale, che necessita di un mandato difensivo "ad hoc".

Infatti l'impugnazione incidentale, potendo prescindere dalla posizione antagonista assunta in giudizio dalle parti e da qualsiasi collegamento con l'impugnazione principale, si riconnette a quest'ultima essenzialmente per il solo dato temporale, perchè comporta una iniziativa della parte che inizialmente aveva scelto l'acquiescenza, ed inoltre può avere ad oggetto un capo della sentenza non investito dalla impugnazione principale e può essere diretta contro una parte processuale diversa da quella che ha proposto detta impugnazione o provenire da una parte non convenuta con essa o, infine, investire un provvedimento diverso da quello impugnato in via principale (Cass. nn. 19454 del 2005, 2218 del 2001, 12047 del 1992).

E' appena il caso di ricordare che l'appello incidentale riguardava la richiesta di condanna del C. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Il ricorso del C. deve pertanto essere accolto per quanto di ragione.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte e, ritenuto inammissibile il ricorso incidentale della SAI, deve provvedersi in ordine alle spese del grado di appello e di questo giudizio, che sono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese del giudizio di appello e di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2008.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2008